

	SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE	
	Registro Scritture Private n. ____ del ____/____/____	
	Lavori di realizzazione del deposito temporaneo (Isola Ecologica) all'interno della	
	Cittadella della Salute in via Romagna n.16 a Cagliari. - Codice Identificativo Gara CIG:	
	
	TRA	
	l'Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8	
	Cagliari, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell'Ente, il quale	
	dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse	
	dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito indicato per brevità come	
	"Committente" e/o "Stazione Appaltante", con sede legale presso l'Ospedale Marino, viale	
	Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 in forza della	
	Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024	
	E	
	L'Impresa con sede legale in Via- codice fiscale e partita I.V.A.	
	iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria	
	Artigianato e Agricoltura di....., in persona del suo Legale Rappresentante, nato	
	a, il giorno, residente in, Via codice fiscale	
	il quale dichiara di intervenire al presente contratto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse dell'Impresa, nel seguito denominato per brevità "Appaltatore" ovvero	
	"Esecutore del Contratto".	
	PREMESSO CHE	
	- che con determinazione dirigenziale n. è stata adottata la decisione a	
	contrarre per lavori di realizzazione del deposito temporaneo (Isola Ecologica)	
	all'interno della Cittadella della Salute in via Romagna n.16 a Cagliari;	

	- che con Determinazione Dirigenziale n.è stata disposta	
	l'aggiudicazione definitiva del servizio all'Affidatario;	
	–per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato, l'appaltatore ha	
	espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta	
	conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente	
	contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel	
	presente atto, nel bando di gara e, più in generale, nella documentazione di gara e	
	di progetto;	
	–l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi	
	richiamati e/o allegati e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in	
	modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha	
	potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed	
	economica degli stessi e per la corretta formulazione dell'offerta;	
	–il soggetto aggiudicatario conferma di possedere l'organizzazione, i mezzi, le risorse	
	umane e finanziarie necessarie per realizzare l'intervento alle condizioni prescritte	
	nel presente contratto e nel progetto approvato;	
	–l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui	
	agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte	
	le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente	
	considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare,	
	dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al	
	presente atto che provvede altresì a controfirmare separatamente;	
	Tutto ciò premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione	
	del presente contratto d'appalto	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	

	Art. 1. Disposizioni Generali	
	Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel	
	proseguo del presente atto e la restante documentazione di gara e di progetto,	
	ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del	
	presente Contratto.	
	Art. 2. Oggetto dell'appalto	
	La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto per l'esecuzione la "lavori di realizzazione del deposito temporaneo (Isola	
	Ecologica) all'interno della Cittadella della Salute in via Romagna n.16 a Cagliari." –	
	CIG: L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori sotto l'osservanza	
	piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle modalità, condizioni, patti, obblighi	
	ed oneri prescritti nel presente contratto, nei documenti ed elaborati a questo	
	allegati o da questo richiamati, nonché si obbliga all'osservanza delle norme in	
	materia di lavori pubblici dettate dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e	
	ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei contratti") e nel correttivo D.lgs 209/2024, oltre	
	ss.mm.ii;	
	Art. 3. Corrispettivo dell'appalto	
	1. L'importo contrattuale è stabilito in € +IVA (in lettere) di cui €	
 +IVA (in lettere/ centesimi) per lavori ; €+IVA (in	
	lettere euro/.... centesimi) per oneri della sicurezza non soggetti	
	a ribasso;	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	3. Il contratto è stipulato "a corpo" e/o a "misura ai sensi dell'articolo 32, Allegato I.7, del	
	Codice dei contratti; per i lavori "a corpo" il prezzo convenuto resta fisso e invariabile e	
	non può essere modificato dalle parti contraenti sulla base della verifica della quantità o	

	qualità dei lavori;	
	4. Il ribasso percentuale offerto dall'esecutore del contratto in sede di gara è applicato a	
	tutti i prezzi esposti nell'elaborato progettuale denominato "elenco prezzi",	
	esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti in	
	corso d'opera rispetto al progetto esecutivo approvato, qualora ritenute ammissibili ai	
	sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.	
	Art. 4 – Revisione dei prezzi	
	1. La Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore il diritto alla revisione dei prezzi	
	qualora, durante l'esecuzione del contratto, si verifichino variazioni in aumento o in	
	diminuzione dei costi dei materiali, della manodopera, del carburante o dell'energia,	
	utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in misura eccedente il 5%	
	2. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, la revisione si applica nella misura dell'80% della	
	variazione eccedente il 5%, accertata sulla base degli indici ufficiali pubblicati dall'ISTAT	
	o da altri enti individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
	3. Il calcolo della variazione avviene con riferimento alla data di effettiva esecuzione della	
	prestazione (o della relativa quota), e la revisione si applica con decorrenza da tale data.	
	Art. 5 Condizioni generali di contratto	
	1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti	
	dal capitolato speciale d'appalto, dall'elenco prezzi integrante il progetto, nonché delle	
	previsioni delle tavole grafiche progettuali e dello stato dei luoghi oggetto d'intervento,	
	che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente	
	riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	2. Sono esclusi dal contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il	
	computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.	

	3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento	
	negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.	
	Art. 6. Domicilio legale	
	Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti eleggono come	
	per legge, per cui tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o	
	comunicazione inerente al presente contratto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal	
	Responsabile Unico del Progetto a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta	
	o presso il domicilio digitale. Ogni eventuale variazione del domicilio deve essere	
	tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.	
	Art. 7. Modalità di pagamento del corrispettivo e fatturazione	
	1. La liquidazione dei certificati di pagamento emessi dal RUP sarà effettuata previa	
	acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, mediante accredito	
	sul "conto corrente dedicato" all'appalto in oggetto.	
	2. In sede di liquidazione dei certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del	
	Codice dei Contratti, verrà effettuata una trattenuta sull'importo netto dovuto pari allo	
	0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione	
	finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.	
	3. La fattura/e emessa/e dall'appaltatore a fronte dell'esecuzione dei lavori affidati con	
	il presente atto dovrà contenere il riferimento al contratto aggiudicato ed al relativo	
	ordinativo di fornitura, e dovrà essere intestata e trasmessa in formato elettronico	
	all' Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari Ospedale Marino, Viale Lungomare	
	Poetto n. 12, 09126 Cagliari. Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG	
	(Codice Identificativo Gara) indicato all'art. 2 del contratto. Il CIG dovrà, altresì,	
	essere indicato dalla ASL 8 Cagliari nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini	
	dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei	

flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle

successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi delle disposizioni in materia di

	fatturazione elettronica, il codice IPA è il seguente 8H52JD, codice fiscale e Partita
--	--

IVA 03990560926. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D. Lgs.

	n° 192/2012, dalla data di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della
--	--

	conformità delle lavorazioni alle previsioni contrattuali e della regolarità contributiva
--	---

	aggiornata al periodo di emissione della fattura. Il pagamento del corrispettivo verrà
--	--

accreditato sul conto corrente intestato all'Appaltatore presso il seguente

	istituto bancario: Banca: Filiale diIBAN
--	--

L'Appaltatore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto delle disposizioni di

	cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, inoltre, dichiara, che i
--	---

soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:, nato a

..... iled ivi residente in via cap Comune

..... Codice fiscale:, Amministratore Unico e Legale

Rappresentante della Ditta. **ATTENZIONE:** Si ricorda che la fattura, ai fini della sua

liquidazione, dovrà obbligatoriamente contenere il codice CIG, nonché gli estremi del

	corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2024-xx) nonché il numero
--	---

dell'ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione

della fattura emessa.

	4. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
--	---

	alla ASL 8 Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito
--	--

indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni

	venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione
--	---

	alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già
--	--

effettuati.

	5. Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di	
	qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle lavorazioni affidate, dalla	
	richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare	
	fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di	
	applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del	
	contenzioso.	
	6. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento	
	dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a	
	renderlo esecutivo.	
	7. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Azienda	
	Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari a seguito della regolare e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.	
	6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata	
	la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime	
	eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle	
	penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura.	
	Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata e devono essere notificate alla ASL 8 Cagliari, ai fini dell'esercizio di	
	un eventuale diritto di opposizione.	
	ART. 8 Documenti che fanno parte del contratto	
	1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non	
	materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i	
	seguenti documenti:	
	– l'offerta economica;	

	– la dichiarazione rese sulla tracciabilità, sul rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sul Patto di integrità, sul divieto di Pantouflage/Revolving Door.	
	– gli elaborati grafici progettuali;	
	– l'elenco dei prezzi unitari;	
	– il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);	
	Sono estranei al Contratto e non costituiscono riferimento negoziale il Computo Metrico, il Computo Metrico Estimativo.	
	Qualora un atto contrattuale riportasse delle discordanze rispetto agli altri atti, l'Appaltatore è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze riguardano le caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli elaborati particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti con le prescrizioni e le disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.	
	Fatto salvo quanto innanzi stabilito, si dovranno rispettare nell'ordine i seguenti atti: 1) il contratto; 2) capitolato speciale d'appalto; 3) elenco prezzi; 4) elaborati dimensionali e di calcolo; 5) tavole grafiche.	
	Art. 9 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative	
	9.1 Cauzione definitiva.	
	In applicazione dell'articolo 53 comma 4 del Codice dei contratti, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria pari ad Euro _____, _____ (diconsi Euro _____/ _____ centesimi), mediante polizza intestata _____, rilasciata in data _____ dalla _____, Agenzia _____, con il n. _____ in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. la cui somma garantita è pari al 5% del valore del contratto e pari ad € _____, _____ (diconsi Euro _____/ _____) valevole dal ____/____/____.	
	La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto	

	solo alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque non prima che sia stata	
	definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.	
	Detta cauzione prevede che il pagamento delle somme dovute sarà effettuato dalla società	
	assicuratrice a semplice richiesta dell'ASL8 Cagliari e senza eccezione alcuna, entro quindici	
	giorni dal ricevimento della denuncia di inadempimento da parte dell'ASL8 Cagliari, restando	
	inteso che ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile la società assicuratrice non godrà del	
	beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata e rinuncia, altresì, ad eccepire il	
	decorso del termine ai sensi dell'art.1957 del Codice Civile.	
	La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura	
	dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo	
	garantito certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente,	
	con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore,	
	degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,	
	attestanti l'avvenuta esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla	
	costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'	
	importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il	
	periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo	
	9.2. Polizza assicurativa per danni da esecuzione, per responsabilità civile terzi durante	
	l'esecuzione.	
	L'Appaltatore ha costituito, inoltre, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla	
	ASL8 Cagliari a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed	
	opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori., ai sensi del comma	
	10 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, costituita mediante polizza assicurativa distinta al n.	
, emessa in data dalla, Agenzia, per un importo pari	
	all'importo contrattuale di Euro = (Euro/00). La polizza assicura la	

	stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso	
	dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le	
	opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Ogni successiva	
	variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla ASL n. 8 CA.	
	Art. 10 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti nel capitolato speciale d'appalto e	
	quelli a lui imposti per legge.	
	2. In ogni caso sono a carico dell'esecutore del contratto tutti gli oneri appresso riportati e che	
	si intendono compensati nell'importo contrattuale come definito al precedente art. 3:	
	a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c. attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei	
	lavori;	
	d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno	
	in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;	
	e. le vie di accesso al cantiere;	
	f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione	
	dei lavori;	
	g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante,	
	per depositi od estrazioni di materiali;	
	h. la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio;	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di	
	osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge ed il codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici in uso presso ASL 8 e di cui alla Deliberazione del	

	Commissario straordinario del	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,	
	abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione	
	di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le	
	imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal	
	delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, di cui copia deve	
	essere trasmessa alla S.A.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e	
	la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del	
	direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave	
	negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla	
	negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o	
	nell'impiego dei materiali.	
	6. L'appaltatore dovrà:	
	a. eseguire un sopralluogo congiunto prima dell'accesso per la valutazione dei rischi e delle	
	misure di prevenzione che l'Appaltatore dovrà adottare a tutela del proprio personale	
	dai rischi propri e della sede, nonché eventualmente il personale presente nelle sedi di	
	lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti;	
	b. osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo,	
	saranno predisposte e comunicate dall'ASL 8 CA, per il tramite del Responsabile Unico	
	del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;	
	c. comunicare tempestivamente all'ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le	
	variazioni intervenute e mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti	
	telefonici e di posta elettronica;	

Art. 11 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, e dell'art. 5 della L. 13.08.2010, n. 136, ss.mm.ii., nell'ambito dello svolgimento delle attività, anche in regime di subappalto, i lavoratori, compresi gli autonomi, devono essere muniti della tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. In caso di subappalto deve includere la relativa autorizzazione e per gli autonomi l'indicazione del committente.

2. Ai sensi dell'art. 11, del D. Lgs. 36/2023 l'esecutore del contratto ha l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. L'esecutore del contratto ha l'obbligo di rispettare nei confronti dei lavoratori tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, e di tutela e sicurezza prescritte dalla vigente normativa. Inoltre è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi INAIL a cui è tenuto il subappaltatore, in relazione alle prestazioni rese nell'ambito delle opere subappaltate.

4. L'esecutore trasmette alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile), assicurativi e antinfortunistici. Altresì l'eventuale subappaltatore, tramite l'esecutore, invia

	alla Stazione Appaltante prima dell’inizio delle sub-prestazioni detta documentazione nonché	
	il proprio specifico piano di sicurezza che deve essere compatibile e coerente con il piano	
	operativo di sicurezza dell’esecutore del contratto.	
	Art.12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	1. L'appaltatore prima dell’inizio dei lavori, è obbligato a depositare presso la Stazione	
	Appaltante:	
	a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D. Lgs. 81/2008;	
	b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.	
	100 del D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;	
	c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome	
	e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,	
	quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).	
	2. Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano	
	operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente	
	contratto d'appalto.	
	3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase	
	esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che	
	mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua	
	formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo	
	danno.	
	Art. 13. Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale	
	L’esecutore del contratto conferma che è legittimato a sottoscrivere il presente contratto in	
	quanto non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di	
	prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.	

	Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'esecutore del contratto	
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti il presente contratto e si	
	impegna:	
	1. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la	
	società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva;	
	2. tutti i movimenti finanziari saranno registrati sui conti correnti dedicati e, fatto salvo	
	quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della stessa legge, saranno effettuati	
	esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri	
	strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni; gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione	
	posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) riportato all'art. 2 del presente	
	contratto;	
	3. prevedrà nei contratti che saranno sottoscritti con imprese della filiera, quali	
	subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;	
	4. se avrà notizia dell'inadempimento agli obblighi da parte dei predetti soggetti, procederà	
	a risolvere il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente la	
	Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente	
	competente;	
	5. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice	
	fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro	
	accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in	
	operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché a comunicare ogni	
	successiva modifica relativa agli estremi trasmessi.	
	6. Dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, la	

	Stazione Appaltante potrà richiedere copia dei contratti di cui al punto 3) e di essere a	
	conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di	
	risoluzione del presente contratto.	
	Art. 14. Direzione dei lavori	
	1. L'ufficio della Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile	
	ed amministrativo dell'esecuzione del contratto. L'ufficio è costituito dal Direttore dei	
	Lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore	
	di cantiere. Il Direttore dei Lavori è responsabile del coordinamento e della supervisione	
	dell'attività dell'ufficio; inoltre cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in	
	conformità al progetto e al presente contratto, interloquisce in via esclusiva con	
	l'esecutore del contratto in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, ha la	
	specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, verifica periodicamente il	
	rispetto delle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, emana	
	ordini di servizio all'esecutore del contratto in ordine agli aspetti tecnici ed economici	
	della gestione dell'appalto, segnala al responsabile del progetto l'inosservanza da parte	
	dell'esecutore del contratto.	
	2. L'ufficio della Direzione Lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento	
	della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute. Ove l'esecutore del	
	contratto non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà	
	assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri conseguenti che si	
	dovranno sostenere gli saranno addebitati. In tal caso l'esecutore del contratto non	
	potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o	
	nell'emissione dei certificati di pagamento. Qualora dall'accertamento risulti la necessità	
	di rifare o modificare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'esecutore del	

	contratto dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà	
	prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato	
	per i lavori.	
	3. La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante tramite l'ufficio della Direzione dei	
	Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati del progetto ed ai	
	documenti contrattuali, anche se approvati dall'ufficio della Direzione Lavori, non	
	sollevano l'esecutore del contratto dalle responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669	
	del Codice Civile.	
	Art. 15. Rappresentanza dell'esecutore del contratto e direttore del cantiere	
	1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, prima della consegna dei lavori	
	stessi deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti	
	d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle relative attività, mediante atto pubblico	
	da depositare presso la Stazione Appaltante. L'appaltatore rimane responsabile	
	dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del	
	suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata	
	dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere	
	il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata	
	comunicazione.	
	2. L'esecutore del contratto è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere,	
	ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme in materia; inoltre	
	tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la	
	conduzione del cantiere stesso. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico	
	o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore del contratto in data	
	anteriore alla consegna dei lavori, ed eventualmente coincidente con il	
	rappresentante delegato di cui sopra.	

	3. Il rappresentante dell'esecutore del contratto, ove nominato, e il direttore tecnico del cantiere sono a carico del soggetto aggiudicatario. L'accettazione degli incarichi, da formalizzare mediante apposita dichiarazione, deve essere depositata presso la Stazione Appaltante. Qualunque variazione disposta dall'esecutore del contratto per i soggetti suesposti deve essere tempestivamente notificata alla stessa Stazione Appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità al riguardo.	
	4. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.	
	Art. 16. Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma	
	1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 32 dell'Allegato I.7 al D.lgs 36/2023 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e, comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.	
	2. Il programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto entro dieci giorni dal ricevimento. In mancanza del visto nel termine suesposto, il programma si intende accettato, fuorché contenga palesi illogicità o indicazioni erronee manifestamente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.	
	3. L'esecutore del contratto è tenuto ad attenersi al programma dei lavori come sopra approvato e dallo stesso redatto.	
	4. Il programma dei lavori dell'esecutore del contratto e il cronoprogramma possono essere modificati o integrati dalla Stazione Appaltante mediante ordini di servizio, ogni	

			qualvolta sia necessario ai fini di una miglior esecuzione dei lavori.	
	5.	In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non imputabili a responsabilità dell'esecutore del contratto, il programma dei lavori è aggiornato in relazione all'eventuale differimento della scadenza contrattuale.		
	6.	Eventuali proposte di aggiornamento del programma dei lavori, dipendenti da motivate esigenze dell'esecutore del contratto, purché non comportanti alcuna modifica alla scadenza contrattuale, sono approvate dal Direttore dei Lavori previa verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.		
	7.	In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore del contratto è tenuto a presentare un programma di esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori di cui all'art. 121 e art.8 dell'Allegato II.14 del Codice.		
	Art. 17. Subappalto			
	1.	L'Appaltatore ha dichiarato in fase di affidamento che le opere non saranno soggette a subappalto.		
	2.	Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda a quanto prescritto all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.		
	Art.18. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori			
	1.	I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.		
	2.	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (in lettere sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.		
	3.	La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei		

	lavori, per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome	
	previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.	
	Art. 19. Modifica al contratto in corso di esecuzione	
	Le modifiche e varianti al contratto eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, per il	
	tramite della Direzione dei Lavori, saranno ammesse esclusivamente nei casi e secondo le	
	modalità previste dall’art. 120 del D. Lgs. 36/2023.	
	In particolare, le modifiche potranno essere disposte nei seguenti casi:	
	– se previste nei documenti di gara iniziali tramite clausole chiare e specifiche;	
	– in caso di prestazioni supplementari tecnicamente o economicamente inscindibili o	
	necessarie;	
	– per circostanze impreviste e imprevedibili che non alterino la natura del contratto;	
	– in caso di subentro dell’esecutore per operazioni societarie senza modifiche	
	sostanziali;	
	– per modifiche non sostanziali che non alterino la natura del contratto;	
	– per modifiche con aumento economico entro il 10% (servizi/forniture) o 15% (lavori).	
	Le modifiche saranno formalizzate mediante atto aggiuntivo, previa autorizzazione della S.A.	
	Art. 20. Danni e sinistri	
	1. Sinistri alle persone e danni	
	Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il	
	direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando	
	il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la	
	stazione appaltante le conseguenze dannose, si applica il disposto di cui all’art.9 dell’Allegato	
	II.14 del D. Lgs 36/2023.	
	2. Danni causati da forza maggiore	
	L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso	

	fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da	
	forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal	
	capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza	
	dal diritto all' indennizzo, si applica il disposto di cui all'art.9 dell'Allegato II.14 del D. Lgs	
	36/2023.	
	Art. 21. Penali per ritardata ultimazione dei lavori	
	In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto,	
	sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale giornaliera fissa pari all'1,5‰ (uno virgola	
	cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. 31 marzo	
	2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.	
	La penale decorre per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo e sarà calcolata a partire dal	
	giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale. Le penali saranno contabilizzate nel	
	primo stato di avanzamento utile e l'importo complessivo sarà detratto dalla rata di saldo da	
	liquidarsi in sede di collaudo finale. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali non	
	potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale.	
	L'applicazione della penale avverrà mediante comunicazione scritta da parte della Stazione	
	Appaltante, anche a mezzo PEC/email, senza necessità di ulteriori formalità. L'Appaltatore	
	potrà presentare istanza motivata di opposizione entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della	
	comunicazione. Decorso tale termine, la penale si intenderà definitivamente accettata, con	
	decadenza da ogni facoltà di contestazione.	
	L'irrogazione delle penali non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno	
	ulteriore subito dalla Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile.	
	È fatta salva ogni ulteriore azione a tutela degli interessi dell'ASL n. 8 di Cagliari, compresa	
	l'esecuzione in danno delle lavorazioni non ultimate o difformi, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs.	
	36/2023.	

	L'Appaltatore risponde anche per gli inadempimenti imputabili a soggetti terzi da lui incaricati	
	o comunque coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.	
	Il Direttore dei Lavori trasmette al RUP una relazione motivata contenente la proposta di	
	applicazione delle penali e le proprie valutazioni circa l'eventuale avvio della procedura di	
	risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.	
	Art. 22 – Sospensioni, Riprese dei Lavori e Proroghe	
	Sospensioni dei Lavori	
	La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023. Può essere	
	disposta nei casi di circostanze speciali che impediscono temporaneamente la prosecuzione	
	dei lavori a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipula del contratto, e/o per	
	pubblico interesse. Trova applicazione l'art. 121 del Codice dei contratti, commi da 1 a 7.	
	Proroga dei Lavori	
	L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel	
	termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del	
	termine contrattuale (art. 121, comma 8).	
	Art. 23. Contabilità dei lavori	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023,	
	con particolare riferimento all'articolo 115 e all'Allegato II.14 art.12.	
	Per i lavori contabilizzati a misura, le quantità delle lavorazioni eseguite sono rilevate	
	direttamente in cantiere dal personale incaricato, in contraddittorio con l'esecutore, e	
	registrate in appositi libretti delle misure. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le	
	quantità rilevate per i prezzi unitari previsti nel contratto.	
	Per i lavori contabilizzati a corpo, la contabilità è effettuata per ogni categoria di lavorazione	
	in cui l'opera è suddivisa, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa	
	alla stessa categoria, come indicato nel CSA. Le progressive quote percentuali delle varie	

	categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni del Direttore dei Lavori, che può	
	controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale	
	computo metrico non ha rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il	
	corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota	
	contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale	
	netto del lavoro a corpo.	
	Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora	
	l'Appaltatore rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il Direttore	
	dei Lavori procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i	
	libretti suddetti.	
	Le eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, contemplate nel presente	
	contratto, sono inserite nella contabilità secondo le disposizioni dettate dall'articolo 12	
	dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.	
	Art. 24. Anticipazioni all'appaltatore	
	In conformità all'articolo 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, è prevista l'erogazione	
	all'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.	
	L'anticipazione è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni,	
	coincidente con la data di consegna dei lavori, anche in caso di avvio in via d'urgenza, ai sensi	
	dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'Appaltatore di	
	una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato	
	del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione	
	stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di	
	cui all'articolo 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo	
	periodo dello stesso comma; L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente	

	ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da	
	parte della Stazione Appaltante.	
	L'anticipazione è recuperata mediante trattenute sugli importi dei certificati di pagamento	
	emessi nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto nel cronoprogramma	
	dei lavori. Il recupero deve essere completato entro la data prevista per l'ultimazione dei	
	lavori o, se anteriore, entro la conclusione dell'anno contabile in cui è stata erogata	
	l'anticipazione.	
	L'Appaltatore decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora	
	l'esecuzione delle prestazioni non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi	
	contrattuali. In tal caso, sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali, con	
	decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.	
	Art. 25. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
	1.All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei	
	pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del RUP,	
	al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), nel quale sono riassunte tutte le	
	lavorazioni e le somministrazioni eseguite, compresa l'incidenza dei relativi oneri di	
	sicurezza, al netto sia della ritenuta del 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prescritta	
	e sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo non inferiore	
	ad Euro _____, _____ (_____ / _____). Tale ritenuta è svincolata in sede di	
	liquidazione finale, previa approvazione del certificato di collaudo o della verifica di	
	conformità e acquisizione di un DURC in corso di validità.	
	I pagamenti relativi agli acconti e saldo del corrispettivo sono effettuati nel termine di	
	sessanta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.	
	Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi	
	dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	

	<p>Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.</p> <p>Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023</p>	
	Art 26. Collaudo	
	<p>In conformità all'articolo 116, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, il collaudo finale dei lavori deve essere completato entro sei mesi dall'ultimazione degli stessi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.</p> <p>Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche in assenza dell'atto formale di approvazione da parte della stazione appaltante entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore è responsabile per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.</p> <p>Dalla data di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a garantire la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria gratuita di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto. La Stazione Appaltante può richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, l'obbligo di manutenzione gratuita cessa all'atto della presa in consegna anticipata</p>	
	Art. 27. Divieti	

	Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119, comma 1,	
	secondo periodo del D. Lgs. 36/2023., fatto salvo quanto previsto nell'art.120 comma 1 lettera	
	d) del medesimo D. Lgs.	
	Art. 28. Recesso e casi di risoluzione del contratto	
	La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023, il diritto di	
	recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal contratto, anche anteriormente all'inizio	
	dell'esecuzione, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In tal caso, l'Appaltatore ha	
	diritto all'indennizzo nella misura e con le modalità stabilite dalla citata disposizione, con	
	riconoscimento di quanto eseguito e dei materiali utili accettati, nonché di un compenso pari	
	al decimo delle prestazioni non eseguite, nei limiti previsti dalla legge.	
	L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale	
	comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti	
	giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed	
	effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	
	La Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 122 del	
	D. Lgs. 36/2023, mediante semplice comunicazione scritta contenente messa in mora con	
	termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento, qualora si verifichi le	
	condizioni previste al comma 1 del succitato articolo, ovvero qualora sussistano nei confronti	
	dell'Appaltatore le condizioni citate al comma 2.	
	Il contratto di appalto può inoltre essere risolto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle	
	penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso o per grave	
	inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da	
	compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tutti i casi di risoluzione del contratto	
	l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o	
	forniture regolarmente eseguiti. Rimane ferma la disciplina di cui all'art. 1218 c.c.	

	Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già	
	allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla	
	stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede	
	d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.	
	Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso, si conviene	
	che l'ASL n.8 CA potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa	
	dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., nei casi previsti dal CSA.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà fornire all'ASL n.8 CA tutta la	
	documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite	
	terzi all'esecuzione dello stesso.	
	Art. 29. Risoluzione delle controversie	
	Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a	
	riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio	
	dell'esecutore. A pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità	
	all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto	
	pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono	
	abbandonate. Nel caso in cui il registro di contabilità sia firmato con riserva e l'esplicazione e	
	la quantificazione non siano possibili al momento, l'esecutore le deve esplicitare, a pena di	
	decadenza, nel termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti	
	domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto	
	e le ragioni di ciascuna domanda. La quantificazione è effettuata in via definitiva, senza	
	possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
	Trova applicazione l'articolo 210 del Codice dei Contratti.	
	Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione	
	alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via	

	conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o	
	giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari. E' esclusa	
	pertanto la clausola arbitrale	
	Art. 30. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	
	L'Appaltatore, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad	
	osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con	
	il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei	
	dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione	
	del Commissario Straordinario n. 110 del 27 giugno 2025. L'Appaltatore si impegna a	
	trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli	
	obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata	
	l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine	
	non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non	
	fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto,	
	fatto salvo il risarcimento dei danni.	
	Art. 31. Patto di integrità	
	L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato	
	dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.	
	Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto,	
	all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a	
	partecipare ad altre gare indette dall'ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e	
	tre anni.	
	Art. 32. Divieto di Pantouflage/Revolving Door	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012,	
	l'Appaltatore si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto	

	contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari	
	della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso	
	dell'affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e	
	l'Appaltatore sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali	
	sanzioni previste dalla normativa vigente.	
	Art. 33. Registrazione e spese di contratto	
	Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà registrato	
	solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla	
	registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.	
	Art. 34. RUP - Trattamento dei dati	
	Ai sensi dell'art. 15 del Codice il responsabile del progetto è designato nella persona del Ing.	
	Maurizio Coluccio.	
	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della	
	sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003	
	e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del	
	contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della	
	citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e	
	l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi	
	legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi	
	di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs.	
	196/2003 e s.m.i, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure	
	minime di sicurezza da adottare.	
	Art. 35. Disposizioni Finali	
	Qualunque modifica delle pattuizioni di cui al presente contratto per essere valida dovrà	

	risultare da atto scritto, sottoscritto da ASL n. 8 CA e dall'Appaltatore. Per quanto non	
	espressamente stabilito nel presente contratto, si rimanda integralmente alle disposizioni	
	contenute nelle leggi, regolamenti nazionali, regionali e aziendali ed ogni altra normativa con	
	speciale riguardo al Codice dei contratti pubblici ed allegati.	
	Art. 36. Condizione di efficacia del Contratto	
	Il presente contratto acquista efficacia esclusivamente con l'assunzione dell'impegno di spesa	
	mediante apposita Determinazione Dirigenziale. Fino a tale momento, il contratto non	
	produce effetti giuridici vincolanti tra le parti. L'Affidatario riconosce e accetta che	
	l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere alcun compenso né a riconoscere alcun	
	diritto derivante dal presente contratto prima della formale registrazione dell'impegno di	
	spesa nel bilancio della ASL n.8 di Cagliari.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari	

	L'Appaltatore:	

	Il sottoscritto (Appaltatore) accetta e controfirma ai sensi dell'articolo 1341	
	del Codice Cespressamente gli articoli:	
	- n.- da a	
	Firma _____	
	Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari	

	L'Appaltatore:	
